

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE ED ISTANZA
DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Sig. **MERLINI MATTEO**, nato a Teramo il 10/01/1990 C.F. MRLMTT90A10L103W, residente in Torricella Sicura Via SP 40, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 -0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

MIRANDI PAMELA, nata il 14/04/1984 a Teramo, ivi residente alla via G. Melarangelo n. 68, c.f. MRNPML84D54L103F
e di tutti i 3694 partecipanti al Concorso

(Controinteressato)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI - INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come

reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dal ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 **esito rettificato** pubblicato il 04/03/2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> **nella parte in cui essi atti considerano la prova del ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 44,95/70, inferiore a 49/70, considerato sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito.**

- b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell'11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati i quesiti nr. 8, 6 e 4 - contenuti nella busta nr. 3 estratta quale “*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*”, e inserendo, quindi, tra i detti quesiti i seguenti:

Domanda 8.

In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:

- A) Prima TC encefalo e poi rachicentesi
- B) Rachicentesi e se possibile Emoculture
- C) RMN dell'Encefalo;

Domanda 6.

Quale è il più potente vasodilatatore celebrale

- A) Diazepam
- B) Ipercapnia
- C) Triopentale;

Domanda 4 .

La medicazione idrocolloidale:

- A) Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata
- B) Non aderisce alla superficie della ferita
- C) Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita;

- c) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti con i quali la commissione ha corretto i compiti attribuendo alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, una valutazione negativa complessiva di 44,95/70;
- d) della prova scritta svolta dal ricorrente, nella parte in cui viene attribuita una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nr. 17, 15 e 2 del test del ricorrente;
- e) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, *“a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l’indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova”* ed ha poi stabilito, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di *“confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema”* per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di *“considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”* “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto e, comunque, nella parte in cui la commissione ha ritenuto di non rivalutare o rivalutare in maniera sfavorevole al ricorrente i quesiti 4, 6 e 8 del test 3 estratto;
- f) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;
- g) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi considerata *“Superata”* con il punteggio di 52,93/70, o altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. **Matteo Merlini**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della *“Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2”* estratta e corrispondenti alle domande nr. 17, 15 e 2 del test svolto dal ricorrente (Prova MRLMTT90A10L103W) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che

risulterà dall'attribuzione del punteggio di 52,93/70, o altro accertato, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, **concedere**,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta del ricorrente attribuendogli un punteggio di 52,93/70, ai fini dell'inserimento nella *redigenda* graduatoria finale di merito onde evitare che lo stesso perda la possibilità di essere dichiarato vincitore e/o estromesso dalla graduatoria così perdendo, altresì, la chance di essere assunto a tempo indeterminato.

FATTO

Con deliberazione N. 1965 DEL 09/12/2020, la ASL di Teramo ha indetto un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nr 90 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermiere, categoria D (cod. Concorso C22), il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19 febbraio 2021 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 DEL 16/04/2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (All. 1).

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando sono state sostituite da un'unica prova scritta che si è svolta presso Fiera Roma il giorno 24 novembre 2021, come indicato e previsto nel Diario della prova pubblicato su GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> (All.2).

Nel predetto Diario è stato stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”

Sempre sul Diario è stato stabilito: “ (...) *il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70*”.

La prova unica scritta si è svolta in data 24/11/2021, ed i candidati sono stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla commissione (Cfr. sito aziendale link <https://www.aslteramo.it/020-n-90-posti-cps-infermiere-cat-d-cod-c22-delib-n-1965-del-2020/>) (all.3 busta 2 estratta turno 1 All. 4 busta 3 turno 2).

Il giorno della prova, è stato comunicato ai candidati che sarebbero state loro sottoposte 30 domande a risposta multipla.

In data **25 gennaio 2022** sul sito della Asl di Teramo è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta del concorso (all. 5 consultabile anche al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFIERMIERI.pdf>) e la prova del ricorrente è stata considerata “*Non Superata*”, avendo lo stesso riportato un punteggio di 44,95/70 (all.6 Questionario sottoposto al ricorrente con risposte e relativo punteggio), come dallo stesso verificato mediante l'accesso alla piattaforma “ConcorsiSmart” ove, in pari data, sono stati resi noti ai singoli concorrenti i risultati della prova, avendo il ricorrente reso **20 risposte corrette**, alle quali è stato attribuito un punteggio di 2,33 ciascuna; **5 risposte errate**, per le quali è stato decurtato il punteggio di 0,33 ciascuna; e **5 risposte non date**, per le quali non è stato attribuito alcun punteggio.

Tra i quesiti posti vi erano più domande ambigue, impossibili e/o che prevedevano più risposte esatte. Ci si riferisce, in particolare, alle domande ed alle relative risposte nr. 8, 6, 4 della busta 3 (turno 2).

Il quesito di cui alla domanda nr. 8 (17 della prova del ricorrente) è stato posto in maniera del tutto errata, tanto da rendere impossibile la risposta ritenuta corretta dalla Asl di Teramo, in ogni caso, non era attinente alle materie d'esame di cui al bando ed al successivo diario, né riferita e/o riferibile alle competenze specifiche del profilo professionale messo a Concorso (CPS Infermiere) ed in ultimo lo stesso prevedeva più risposte esatte.

Il quesito di cui alla domanda nr. 6 (15 della prova del ricorrente) è formulato in maniera errata ed ambigua, posto che non vi è rispondenza logica e linguistica tra il quesito e la domanda.

Il quesito di cui alla domanda nr. 4 (2 della prova del ricorrente) è formulato in maniera ambigua e prevede due risposte ugualmente corrette. Per detto quesito la commissione, con i

verbali nr 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, ha effettivamente deciso di individuare come esatte 2 risposte e ciò in danno del ricorrente che ha impiegato tempo ed è stato indotto in errore a motivo della ambiguità e della formulazione fuorviante del quesito.

Pertanto, per i quesiti 8 e 6 e 4 non sarebbe stato consentito alla commissione decurtare al ricorrente il punteggio per la risposta errata (-0.33), anzi, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio per la risposta corretta (+2.33), con l'effetto di modificare il risultato complessivo della prova resa dal ricorrente, tanto da permettergli di superare essa prova con il punteggio di 52,93/70.

Con comunicazione a mezzo pec del 15 febbraio 2022 (all.13) il ricorrente ha chiesto alla Asl di Teramo copia degli atti e dei verbali del concorso, restando la richiesta senza riscontro.

Con comunicazione del 25/02/2022 (all.12) la commissione ha informato i ricorrenti che con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 aveva provveduto, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di *“confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema”* per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di *“considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”* “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto.

In data 4/3/2022 all'esito delle decisioni della commissione rese nei verbali 11 e 13, è stata pubblicato l'esito della prova unica scritta “rielaborato” (all.15 consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>).

Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi del ricorrente che, come sopra rappresentato e difeso ne domanda l'annullamento, nei termini innanzi specificati e per i seguenti motivi.

DIRITTO

Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest'ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui in esso diario è stato stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica: generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”*

Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.

Tra le domande del test di cui alla Busta 3 e sottoposto al ricorrente vi era il seguente quesito Domanda 8 (17 test ricorrente):

“In un sospetto di meningite l’approccio diagnostico corretto è:

- a) RM dell’encefalo;*
- b) Prima TC encefalo e poi rachicentesi;*
- c) Rachicentesi e se possibile emoculture;”*

La risposta valutata come corretta dall’amministrazione è stata la c) ove si legge: *Rachicentesi e se possibile EMOCULTURE* (e non EMOCOLTURE) e ciò anche a seguito del riesame effettuato alla commissione nei verbali nr 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, non direttamente conosciuti dal ricorrente, il cui contenuto è stato parzialmente riportato nella comunicazione del 25/02/2022 ove si legge che, con riferimento al quesito: *“la Commissione conferma quale esatta la risposta così impostata dal sistema”*.

È lapalissiano, invece, che la risposta considerata esatta dalla Commissione non può essere tale, dato che nel vocabolario della lingua italiana non esiste la parola “Emocultura”, essendo linguisticamente corretto individuare in “Emocoltura” il termine che indica l’esame del sangue finalizzato ad individuare ed identificare i batteri o lieviti presenti nel sangue.

A ciò si aggiunga il fatto che l’affermazione contenuta nella risposta per cui l’esame di “Emocultura” debba essere eseguito quale strumento diagnostico dell’epatite “*se possibile*” è pure assolutamente illogica ed incomprensibile, tenuto conto del fatto che tra tutti gli strumenti diagnostici indicati (TC, RMN e rachicentesi) esso è l’unico sempre possibile, concretandosi in un mero prelievo del sangue.

Quanto detto è sufficiente a considerare impossibile, illogica, ingiusta e connotata da eccesso di potere per travisamento, arbitrarietà, illogicità manifesta, la risposta indicata come esatta dalla commissione così come la scelta di non modificare e/o integrare l’alveo delle risposte all’esito del riesame dei quesiti, in danno del ricorrente che si è visto decurtato il punteggio di 0,33 e non contabilizzato il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2.33).

Il ricorrente, infatti, in ragione delle sopraesposte ragioni ha ritenuto di poter immediatamente escludere la risposta sub c), optando per altra risposta, pure da considerarsi ugualmente corretta “*RMN dell’encefalo*” per come si spiegherà nel prosieguo.

Deve, infatti, prima evidenziarsi che il quesito è stato sottoposto ai candidati in violazione delle regole di cui al Diario - ove è previsto che la prova unica scritta “è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica; generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.” - e dell'art. 3 DPR 220/2001, il quale recita al comma 3 “(omissis). I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili”_ e ciò tenuto conto del fatto che “l'approccio diagnostico” finalizzato alla diagnosi delle malattie (nel caso di specie Meningite) non attiene a nessuna delle materie di cui al diario, né è di competenza infermieristica, ma medica.

Sebbene sia indubbio che, anche l'infermiere possa rendere una “diagnosi”, per la quale ha competenza di trattamento indipendente, essa diagnosi “infermieristica”, appunto, non è relativa alle patologie e dedotta dalle alterazioni strutturali e funzionali dei vari organi, ma è riferita ai problemi della persona, alla risposta umana, reale o potenziale ad un problema di salute (cfr. all. 16 <https://www.nurse24.it/infermiere/lavorare-come-infermiere/diagnosi-infermieristiche.html#:~:text=Mentre%20la%20diagnosi%20medica%20riguarda,ha%20la%20competenza%20di%20trattamento>). Ne consegue che il quesito è posto anche in violazione del DPR 487/1994 art. 1¹ non attenendo esso quesito alla professionalità messa a concorso.

Per mero tuziorismo difensivo deve, infine, evidenziarsi che la risposta data come esatta dalla commissione non può considerarsi univocamente tale.

La letteratura medica sul punto evidenzia come in caso di sospetta meningite gli esami cui sottoporre il paziente per il relativo accertamento possono essere:

Emocolture, Tomografia computerizzata (ossia TC) o RM al fine di constatare la presenza di gonfiore o infiammazioni cerebrali, rachicentesi (ossia puntura lombare per verificare il livello di zuccheri nel liquido cerebrospinale (cfr. all. 10 <https://mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/diagnosis-treatment/drc-20350514> all. 11 - <https://adc.bmj.com/content/88/7/615> all. 17 Algoritmo diagnostico della sindrome meningea).

Risulta evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1987, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che il quesito:

¹ Art. 1 DPR 487/1994 “L'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico (.....omissis) mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria”

1) contiene nella risposta considerata corretta dalla Commissione la parola errata “*emocultura*” in luogo di “*emocoltura*” rendendo la risposta impossibile;

2) la materia di cui al quesito non è tra quelle di cui al Bando di concorso come rettificato dal diario né riferite alle competenze di cui al profilo professionale messo a Concorso (CPS Infermiere);

3) contiene più risposte esatte, tra cui quella resa dal ricorrente (cfr. domanda n. 17 sub All. 6); risulta, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della commissione la quale ha invece attribuito alla risposta dell’esponente un punteggio negativo di -0,33; ciò violando, altresì, la *par condicio* tra i concorrenti posto che, così agendo, la commissione ha assegnato 2,33 punti a chi ha reso una risposta inequivocabilmente sbagliata e comunque non certamente esatta, quindi, fuorviante, nel contempo penalizzando altri concorrenti che avevano reso una risposta da ritenersi corretta o che non avevano risposto affatto.

Al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza, secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Vieppiù che, nel caso di specie, l’errore lessicale ha inevitabilmente falsato la procedura, rendendo impossibile per il candidato fornire una risposta corretta.

Il comportamento della Commissione in punto al quesito in esame, inoltre, integra gli estremi dell’eccesso di potere, laddove non rispetta il principio di ragionevolezza, infatti, in ossequio a detto principio, sotteso finanche a norme di rango costituzionale, appare arbitrario, illogico ed irragionevole che la commissione abbia ritenuto di non modificare la valutazione del quesito in discorso e che i candidati, tra cui al ricorrente, che hanno fornito una risposta al quesito possibile e, quindi, non errata, si siano visti decurtare 0,33 punti, dal punteggio complessivo e non attribuito il punteggio per la risposta positiva (+2,33).

Domanda 6 (15 test ricorrente)

Quale è il più potente vasodilatatore cerebrale

- *Diazepam*
- *Ipercapnia*
- *Tiopentale*;

A questa domanda il ricorrente ha risposto “*Tiopentale*” (cfr. All. 6), mentre la Commissione ha abbinato quale risposta esatta “*Ipercapnia*” attraverso un ragionamento illogico, ambiguo e contrassegnato da eccesso di potere nei caratteri tipici dell’illogicità manifesta ed arbitrarietà sussistendo evidente incoerenza logico-linguistica tra il quesito posto e la risposta considerata esatta e, in ogni caso, risultando il quesito ambiguo nella sua formulazione.

Infatti basterà consultare il vocabolario della lingua italiana per avvedersi del fatto che un “*Vasodilatatore*” è una “***Sostanza*** che provoca dilatazione dei vasi sanguigni”, mentre l’“*Ipercapnia*” indica **una condizione fisica** determinata dall’“*Aumento dell’anidride carbonica nel sangue*” (https://www.treccani.it/enciclopedia/ipercapnia_%28Dizionario-di-Medicina%29/).

È di tutta evidenza, dunque, l’incoerenza logica tra la domanda e la risposta individuata quale esatta, nonché la assoluta impossibilità di fornire una risposta corretta tra quelle proposte se non scegliendo l’unica risposta che individuasse una “*Sostanza*”, come ha fatto il ricorrente.

Sebbene l’Ipercapnia sia conseguenza dell’aumento di CO₂ (“*sostanza*”) nel sangue, la condizione di Ipercapnia mai potrebbe in sé essere considerata un “*vasodilatatore*”, semmai essa è lo stato nel quale “*in fase acuta*” si determina una “*vasodilatazione cerebrale*”².

Sebbene quanto evidenziato sin qui sia sufficiente a far ritenere la decurtazione del punteggio in danno del ricorrente illegittima, val la pena di esaminare le ulteriori risposte proposte al fine di evidenziare l’impossibilità del quesito posto.

Il “*Tiopentale*” è un **principio attivo** (sostanza) corrispondente alla categoria dei Barbiturici a breve durata d’azione, attualmente utilizzato nelle prime fasi delle anestesie (cfr. All. 7 consultabile al link http://www.paginesanitarie.com/principi_attivi/tiopentale.html), **ha come effetto secondario la vasodilatazione** (cfr. All. 8 e consultabile al link https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_002661_002347_FI.pdf&retry=0&sys=m0b113). 2. il “**Diazepam**” invece, appartenente alla classe delle benzodiazepine, è uno psicofarmaco “*A livello periferico, la somministrazione di diazepam e.v. causa vasodilatazione coronarica*” (All. 9 - <https://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=diazepam&vo=Farmacologia>).

² Cfr. all. 18 Manuale MSD (libro di riferimento per medici e farmacisti) consultabile al LINK <https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/medicina-di-terapia-intensiva/insufficienza-respiratoria-e-ventilazione-meccanica/insufficienza-ventilatoria#:~:text=L'ipercapnia%20acuta%20causa%20inoltre,possono%20ampiamente%20correggere%20'acidosi>.

Pertanto, anche in questo caso, la decurtazione del punteggio appare del tutto illegittima ed è idonea ad arrecare danno al ricorrente che avrebbe dovuto vedersi attribuire il punteggio corrispondente alla risposta esatta e che, quindi, per la domanda in esame, giova ribadirlo, errata, ambigua, fuorviante, incerta ed impossibile, dovrà recuperare + 2,66 (+2,33 + 0,33). Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008).

Nel caso di specie l'errore logico-linguistico non avrebbe mai permesso al ricorrente di individuare correttamente la risposta ritenuta esatta dalla commissione. Tuttavia, come confermato da autorevole giurisprudenza nel quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla "*non è ... configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060) (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)*" allo stesso modo il quesito non può che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione che, quindi, "*deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative*" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591), (T.A.R. Roma, Lazio- sez. III, 05/11/2019, n.12643 - Cons. Stato Sez III sent 158/2021 del 05/01/2021) dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla.

La violazione dei criteri stabiliti e pubblicati con il diario di prova e delle generali regole che regolamentano l'accesso al pubblico impiego di cui al DPR 487/1994 e DPR 220/2001, si concreta, in questo caso, nell'aver reso impossibile fornire una risposta corretta a causa della incoerenza logico linguistica tra domanda e risposta, sì dà essere idonea a falsare la prova del ricorrente

Domanda 4 (2 test ricorrente)

“La medicazione idrocolloidale:

- A. Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata;*
- B. Non aderisce alla superficie della ferita;*
- C. Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione ne inibisce la crescita;”*

Per concludere, si esamini la domanda sub 4 della busta n. 3 - turno del pomeriggio-corrispondente alla domanda sub 2 del questionario sottoposto al ricorrente per la quale la commissione ha stabilito con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 di individuare quali risposte esatte sia quella sub c) che quella sub b) e tanto ha stabilito *“in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione”* (cfr. Comunicazione 25/02/2022 all.12).

In vero, per questo quesito, proprio in ragione della ambiguità della formulazione, la commissione avrebbe dovuto prevedere un modo di neutralizzarne gli effetti, attribuendo a tutti i candidati il punteggio per la risposta esatta, al fine di evitare una disparità di trattamento. Infatti, in ossequio alla *“regula iuris secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti”*, ogni quesito avrebbe dovuto *“prevedere una sola risposta esatta”*, conseguentemente, *“i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, **da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati**”* (cfr.: T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 19/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 19/07/2021), n.5002; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n. 560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015). Ove, infatti, il questionario sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera incompleta, contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (cfr. TAR Lazio sent. 5986/2008), già solo in considerazione del fatto che, al fine di comprenderne la effettiva portata, i candidati in generale ed il ricorrente in particolare, si siano attardati nell'esame di essa domanda e siano stati indotti in errore, altresì ciò togliendo tempo all'esame di altri quesiti. Pertanto, giova ribadirlo, il solo rimedio, in un'ottica di conservazione della prova, sarebbe stato quello di attribuire a tutti i candidati, tra cui il ricorrente, il punteggio corrispondente alla risposta data correttamente.

Pertanto, la scelta della commissione di attribuire al quesito due risposte parimenti corrette, si palesa dannosa per il ricorrente e costituisce violazione della par condicio tra i concorrenti, nonché violazione delle norme che regolano l'accesso al pubblico impiego, prima tra tutte quelle di rango costituzionale (artt. 3 e 97 Cost).

Il fatto che la mancata attribuzione del punteggio a fronte di un quesito riconosciuto come *“non univoco nella relativa formulazione”* (cfr. Comunicazione ASL del 26/02/2022 sub All. 12) abbia, in uno alle altre indicate erronee valutazioni, determinato l'esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati che hanno superato la prova, avendo egli, conseguito il punteggio di 44,95/70, in luogo di 52,93/70 superiore, dunque, a 49 sufficiente per il superamento della

prova, fa sì che l'illogicità e l'irragionevolezza del comportamento della commissione nelle operazioni relative al concorso, abbia falsato l'esito della prova stessa e la *redigenda* graduatoria e prodotto direttamente un danno in capo all'esponente che si è visto dichiarare la prova "**non superata**".

È di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria del ricorrente attraverso la mancata attribuzione de punteggio dovuto, determina un danno in capo allo stesso. Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse il suo inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, successivamente allo scorrimento della graduatoria, fino alla posizione utile per la sua assunzione, egli subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) **IN VIA CAUELARE**, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, considerare la prova del ricorrente superata con il punteggio di 52,93/70 ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e dell'inserimento nella posizione corretta della redigenda graduatoria di merito;
- 2) **NEL MERITO**, Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto dello stesso a vedere considerata "Superata" con il punteggio di 52,93/70 o con altro accertato, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020, ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e, comunque, dell'inserimento nella posizione corretta della graduatoria finale di merito;

condannare l'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. **Merlini Matteo**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, 6, 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della "**Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2**" estratta e corrispondenti alle domande nr. 17, 15 e 2 del test svolto dal ricorrente (Prova MRLMTT90A10L103W) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lui attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione **che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 52,93/70, o altro accertato**, e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*; **condannare** dell'Amministrazione al risarcimento del danno per

equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Si allegano:

1. Delibera ASL TERAMO n. 1965 del 09/12/2020;
2. Diario prova unica scritta;
3. Busta 2 estratto turno 1;
4. Busta 3 estratta Turno 2;
5. Esito Prova;
6. Test sostenuto dal ricorrente con correzione;
7. Principio attivo Tiopentale "Pagine Sanitarie";
8. Foglietto Illustrativo PA Tiopentale;
9. Parmamedix Diazepam;
10. Meningitis Diagnosis;
11. Diagnosis and treatment of bacterial meningitis . H El Bashir, M Laundry, R Booy;
12. Comunicazione ai candidati del 25/02/2022;
13. Istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo pec;
14. Esito Prova suppletiva;
15. Esito prova post rielaborazione correzioni;
16. "La diagnosi infermieristica" Nurs24;
17. Algoritmo diagnostico della sindrome meningea tratto da Elsevier EMC - Medicina d'urgenza 2019, 14(1): 1-10;
18. Manuale MSD Insufficienza ventilatoria.

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta il pagamento del contributo unificato pari ad € 325,00, regolarmente versato.

Teramo, li 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni iuris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitore o, comunque, collocato nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso che ben potrebbe anche essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> è indicato che “*la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli** dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa*”. Essendo stato pubblicato in data ed il 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova (all.15 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>) , **la pubblicazione della graduatoria è imminente.**

Pertanto, è estremamente necessario evitare che il ricorrente sia estromesso dalla graduatoria e perda la possibilità di essere dichiarato vincitore del concorso e/o correttamente inserito nella graduatoria, perdendo così l'opportunità di essere assunto a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti, è indubbio che l'approvazione della graduatoria con esclusione del ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. AFFINCHE'

Il TAR Abruzzo, voglia disporre l'attribuzione in via provvisoria e con riserva al ricorrente del punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande 17, 15 e 2 test del ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

* * * * *

Voglia, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente e/o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, relativamente all'esclusione del ricorrente, adottando i

provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire al ricorrente di essere inserito nella graduatoria finale di merito, nelle more del celebrando giudizio.

P.Q.M

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, li 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART.
41 CO. 4 C.P.A.**

Il Sig. **MERLINI MATTEO**, nato a Teramo il 10/01/1990 C.F. MRLMTT90A10L103W, residente in Torricella Sicura Via SP 40, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che **tutti i partecipanti (3686) sono comunque potenziali controinteressati** e risultando la notificazione ad un numero così elevato di persone impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi il ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge.

Teramo, li 16/03/2021

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

Attestazione di conformità

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte resistente e depositato presso la Cancelleria del TAR Abruzzo.

Avvocato Mira De Zolt

Avvocato Simona Mazzilli

Teramo, li 16/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli